

Comune di Oristano

Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura negoziata per l'affidamento del Servizio Informacittà

CIG 9467657DB4 CPV 85312300-2

ART. 1 STAZIONE APPALTANTE

Comune di Oristano – Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza, Piazza E. d'Arborea n. 44, 09170 Oristano.

Codice fiscale: 00052090958 Telefono: 0783/7911

PEC: istituzionale@pec.comune.oristano.it

Sito internet www.comune.oristano.it

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Dott.ssa Francesca Garau

ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO.

Oggetto del presente appalto è l'organizzazione e la gestione del Servizio Informacittà nel Comune di Oristano, come descritto nelle specifiche tecniche.

Categoria CPV (vocabolario comune per gli appalti): 85312300-2

ART. 3 DURATA E VALORE DELL'APPALTO

L'affidamento del servizio avrà la durata di 3 (tre) anni, con possibilità di avvalersi di quanto previsto dall'art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016 (proroga tecnica). Pertanto la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Importo a base di gara è pari ad € 505.527,23 al netto dell'IVA.

Il prezzo contrattuale comprenderà tutte le prestazioni, i costi complessivi e globali necessari alla corretta esecuzione del Servizio.

E' comunque escluso il rinnovo tacito del contratto.

ART. 4 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato con la procedura negoziata prevista dall'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n° 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. N° 50/2016 e nel rispetto delle Linee Guida n. 2 di

attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016.

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare l'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, fermo restando la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura di gara e/o di non aggiudicarla, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.

L'Amministrazione appaltante ha stabilito di indire la seguente procedura ricorrendo alla piattaforma di *E-procurement SardegnaCAT*, ai sensi dell'art. 37 del Codice, gestita dalla Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza (CRC RAS) attraverso il portale <https://www.sardegncat.it>; le comunicazioni avverranno pertanto in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 40 del Codice che rimanda alle disposizioni di cui al D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale).

Il Bando sarà pubblicato secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale Infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt.70,71 e 98 del D.Lgs n.50 del 2016" pubblicato in G.U. n.20 del 25 gennaio 2017.

Dotazione Informatica per la presentazione dell'offerta

Per partecipare alla presente procedura l'impresa concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:

- ✓ firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005;
- ✓ la dotazione hardware e software minima riportata nella homepage del Portale all'indirizzo <https://www.sardegncat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp>

Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l'abilitazione al portale SardegnaCAT. Con il primo accesso al portale ("Sezione Fornitori" disponibile alla Home Page del sito) all'impresa concorrente è data la possibilità di compilare un questionario di registrazione; salvando i dati inseriti nel questionario l'impresa riceverà via e-mail una user-id ed una password per effettuare i successivi accessi al sistema. A tal fine, l'impresa concorrente ha l'obbligo di comunicare in modo veritiero e corretto, i propri dati e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (i Dati di Registrazione) secondo le modalità indicate nel documento "Istruzioni di gara". In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell'impresa mandataria.

Le imprese non ancora registrate sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di gara, devono effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

A tal fine si raccomanda alle imprese concorrenti di verificare che nel processo di registrazione al portale www.sardegnaecat.it sia stato selezionato il fuso orario corretto (per le imprese aventi sede in Italia (GMT + 1:00) CET (Central Europe Time), Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris, Rome).

ART. 5 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

I Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale.

Nel caso di Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) "Consorzi fra Società Cooperative".. e c) "Consorzi stabili"... del Codice, le consorziate designate dal Consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo

comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un Consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o Consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Sono, altresì, ammessi alla gara **i soggetti del Terzo Settore di cui al D.P.C.M. 30 marzo 2001** e precisamente, le associazioni e gli enti di promozione sociale e sportive, gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali, le fondazioni, anche costituitesi o in procinto di costituirsi in raggruppamenti temporanei e legittimati a gestire servizi socio-educativi e/o assistenziali. La partecipazione di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, formato dai soggetti di cui sopra, anche se non ancora costituitosi, è ammessa solo con le modalità e conformemente alle disposizioni del citato art. 45 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE

Sono ammessi alla gara anche concorrenti appositamente e temporaneamente raggruppati, ai sensi degli artt. 45 e 48 del Codice.

L'istanza di partecipazione alla gara deve indicare, oltreché tutti i soggetti del raggruppamento, il soggetto designato mandatario (capogruppo), le parti e la misura percentuale di servizio che ogni singola impresa eseguirà.

Ogni soggetto componente il raggruppamento dovrà presentare la Dichiarazione unica di cui al presente disciplinare. Tutta la documentazione dovrà essere, comunque, presentata con un unico plico.

L'offerta congiunta, pena l'esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati e deve specificare le parti della fornitura e/o dei servizi che saranno eseguite dai singoli e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza al soggetto designato mandatario. E' vietata, durante l'esecuzione dell'appalto, qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni di Imprese, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. La violazione a tale disposizione, comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione e la nullità del contratto.

ART. 6 CHIARIMENTI, INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite la funzionalità "Messaggistica" del SardegnaCAT, entro 3 (tre) giorni dalla data di scadenza.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. I quesiti di interesse generale saranno pubblicati come FAQ, in forma anonima, tra gli atti di gara al suindicato indirizzo internet della stazione appaltante e sul portale SardegnaCAT.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le imprese che partecipano alla procedura esonerano espressamente la stazione appaltante ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle domande di partecipazione alla gara.

Nell'ambito del presente disciplinare si intendono per "Istruzioni di gara" il documento contenente le istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, nella quale sono definiti i dettagli inerenti l'utilizzo della piattaforma telematica e le modalità di presentazione delle offerte.

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, è possibile contattare la casella di posta elettronica mocsardegna@regione.sardegna.it o consultare il documento di istruzioni di gara allegato alla procedura.

COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76.

Tutte le comunicazioni ai sensi dell'art.76 del Codice, tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo <https://www.sardegnaecat.it>, come meglio specificato all'art. 3 del Disciplinare di gara e pertanto l'operatore economico è tenuto ad **effettuare la registrazione sulla piattaforma CAT o aggiornamento della stessa registrazione con posta elettronica certificata in luogo dell'indirizzo mail.**

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al Consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 7 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al *2% del prezzo base dell'appalto ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice*, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 1) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avalimento.

La garanzia provvisoria è costituita:

Da Fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impresesp/impresesp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria, dovrà:

- 1) **contenere** espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 1) **essere intestata** a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 2) **essere conforme** allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 3) **avere validità** per almeno 180 gg.
- 4) **prevedere espressamente:**
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 5) **contenere l'impegno** a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono **essere sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed **essere prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 8 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a **pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 70,00 secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 avente per oggetto "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n° 266, per l'anno 2021".

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, **a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.**

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

ART. 9 REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono **cause di esclusione** di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **BLACK LIST** di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in Legge n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.

La Giunta Comunale, con Deliberazione n. 21 del 05.02.2018 ha approvato il **"Patto di integrità"**. **L'espressa accettazione del "Patto di integrità" è condizione di ammissione alla procedura di gara.** Si segnala che, come da Determinazione ANAC n. 12/2015, costituisce clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante l'inosservanza delle clausole contenute in tali documenti.

L'operatore economico è soggetto, altresì, agli obblighi derivanti dal **"Codice di comportamento"** adottato dalla Stazione appaltante con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 21.01.2021, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

9.1 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante *AVCPass* in conformità alla Delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016*“ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti”*.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

I concorrenti, siano essi singoli o associati, all'atto della presentazione dell'offerta, dovranno possedere i requisiti di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016.

9.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) **Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- b) **Per le Associazioni, Enti e Fondazioni essere iscritti nei rispettivi albi regionali.**
- c) **(per le cooperative) [Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative istituito con D.M. 23 giugno 2004;](#)**

Il possesso sarà auto dichiarato dall'operatore economico utilizzando il D.G.U.E.

Tali auto-dichiarazioni saranno rese in sede di gara utilizzando la modulistica messa a disposizione dalla stazione appaltante.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di P ubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Laddove l'acquisizione d'ufficio non sia possibile verrà richiesto all'operatore economico di trasmettere copia conforme all'originale dei documenti che attestino i requisiti richiesti.

9.3 Requisiti di capacità economico-finanziaria – art. 83, comma 1, lett. b) e commi 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs. 50/2016:

- Fatturato **generico** riferito al triennio 2017/2018/2019 (o un triennio successivo) di almeno € 600.000,00 (al netto dell'IVA);
- Fatturato **specifico** nel triennio 2017/2018/2019 (o un triennio successivo) nel settore di attività oggetto dell'appalto "Servizi di informazione, accoglienza e orientamento" non inferiore all'importo di complessivi € 450.000,00, iva esclusa.

Ai sensi dell'art. 83, punto 5 del Codice, il fatturato, come sopra quantificato, è richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile nel settore oggetto della gara, che dia adeguata garanzia di solidità in considerazione del servizio che deve essere svolto.

Nonché in relazione ai particolari obiettivi di qualità di svolgimento del servizio, in quanto la richiesta di fatturato fornisce garanzia di ricevere offerte serie ed attendibili, evitando che gli operatori economici con insufficiente dimensione economica ed organizzativa possano presentare offerte non adeguatamente ponderate.

Tale requisito è stato considerato congruo dall'Ente Committente, tenuto conto della necessità di selezionare, attraverso la presente gara, operatori economici dotati di capacità idonea a garantire un adeguato ed elevato standard qualitativo. L'importo di fatturato globale annuo richiesto è stato determinato in modo tale da garantire comunque la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel settore oggetto della gara. In particolare, nella quantificazione dei menzionati requisiti sono stati rispettati i principi di proporzionalità e ragionevolezza, tali da non restringere la platea dei potenziali concorrenti.

La comprova del requisito ai sensi dell'art. 86, comma 4 è fornita, mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII parte I, del Codice.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

9.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE – art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016:

Aver svolto con buon esito e senza risoluzione anticipata per fatto imputabile al concorrente negli ultimi 3 anni (2017/2019), servizi afferenti al CPV di gara (85312300-2 Servizi di informazione, accoglienza e orientamento), per un importo **annuale** non inferiore a € 150.000,00 (IVA esclusa) per conto di Amministrazioni Pubbliche (intendendosi per tali quelle indicate nell'art.1 comma2, del D.lgs 165 del 30.03.2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche").

Tale requisito è richiesto al fine di garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane, tecniche e l'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità.

Allo scopo le imprese partecipanti devono indicare il committente, dettagliare gli importi, dichiarare se il servizio è stato svolto con regolarità, nonché il periodo in cui il servizio è stato erogato.

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato e il requisito di capacità tecnico professionale deve essere posseduto da:

- ✓ Ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ✓ Ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato minimo triennale nel servizio oggetto dell'appalto deve essere posseduto nel modo seguente:

1. Dal mandatarario in misura almeno pari al 60% e da ciascuno dei mandanti in misura non inferiore al 20%, fermo restando l'obbligo per il raggruppamento di possedere il requisito nella misura del 100%.

In ogni caso, il mandatarario deve possedere detti requisiti in una percentuale maggiore del/i mandante/i.

Nell'ipotesi di partecipazione di Consorzio che non esegua direttamente l'appalto, i requisiti economico finanziario e tecnico professionale dovranno essere posseduti dalle consorziate indicate come esecutrici. Resta fermo l'obbligo di copertura dell'intero requisito. I componenti delle RTI o Consorzi ordinari o Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE), devono specificare nell'offerta le parti del servizio che saranno eseguite da ognuno dei singoli operatori economici riuniti o consorziati.

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo sono tenuti ad eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

I Consorzi di cui all'art. 45, c 2 lett b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato.

ART. 10 FORMULAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all'aggiudicazione, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il Portale SardegnaCAT; dovranno essere redatti in formato elettronico ed essere sottoscritti, **a pena di esclusione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire a sistema entro e non oltre il termine perentorio delle

ore 13:00 del giorno 23/12/2022

pena l'irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura.

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del sistema.

L'offerta dovrà essere composta dai seguenti documenti:

- Busta di qualifica (Documentazione Amministrativa)
- Offerta Tecnica
- Offerta Economica

Per accedere alla sezione dedicata alla gara il concorrente deve:

- a) accedere al Portale www.sardegnaecat.it;
- b) inserire le chiavi di accesso (username e password) per accedere all'area riservata;
- c) accedere all'area "Gare in Busta chiusa (RdO)";
- d) accedere alla sezione "Gare in Busta chiusa (RdO) per tutti";
- e) cliccare sull'evento di interesse;
- f) cliccare "Elenco RdO in busta digitale", per esprimere l'interesse all'inserimento della documentazione amministrativa e confermare cliccando su "OK".

Tutti i file della Documentazione Amministrativa dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di Qualifica.

Tutti i file relativi all'Offerta Economica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Economica.

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (formato zip o rar).

Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'Offerta Economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa.

L'impresa concorrente ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale nella sezione riservata alla presentazione di Documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della procedura, ovvero sono ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83 comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta di qualifica, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

ART. 11 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA- CONTENUTO DELLA “ BUSTA DI QUALIFICA”

Nella sezione denominata “Busta di qualifica” della R.d.O. dovranno essere allegati, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) Mod.1 - Domanda di partecipazione in bollo firmata digitalmente, utilizzando l'allegato modello
- b) Dichiarazione assolvimento imposta di bollo (All.4)
- c) Mod.2 – Dichiarazione Legale Rappresentante
- d) (eventuale) Mod.3 – Dichiarazione Sostitutiva altri soggetti
- e) (eventuale) Mod.4 – Avvalimento concorrente
- f) (eventuale) Mod.5- Avvalimento soggetto Ausiliario
- g) **Documento di Gara Unico Europeo – DGUE** di cui all'art. 85 del Codice, che costituisce autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, firmata digitalmente dal legale rappresentante;
- h) Dichiarazioni integrative al DGUE
- i) (eventualmente) ulteriore documentazione indicata dal presente Disciplinare per le RTI, consorzi, reti di impresa, avvalimento;
- j) garanzia provvisoria;
- k) (eventuale) originale o copia conforme delle certificazioni che attestano il diritto alla riduzione della garanzia provvisoria o dichiarazione autocertificativa resa ai sensi del DPR 445/2000, in carta libera, che ne dichiara il possesso;
- l) Patto di integrità firmato digitalmente dal legale rappresentante;
- m) informativa/consenso trattamento dati personali;
- n) PassOE ;
- o) ricevuta pagamento contributo ANAC.
- p) Codice comportamento dipendenti approvato con Delibera della G.C. n. 6 del 21.01.2021 controfirmato per accettazione e presa visione

q) Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Oristano controfirmato per accettazione e presa visione.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è **redatta in bollo**, secondo il Modello 1 di cui all'allegato e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il pagamento del bollo è assolto con versamento attraverso Modello F24 da caricare a sistema tra la documentazione a corredo,

oppure

mediante "Dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo" (All.2) qualora si provveda con delle "marche". Tale dichiarazione è reperibile negli atti di gara, da caricare a sistema tra la documentazione a corredo.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, Consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di Consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il Consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di Consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a. **copia fotostatica** di un documento d'identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i;
- b. **copia conforme** all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Gli allegati dovranno essere sottoscritti, con firma digitale, dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnarla.

- c. **copia scansionata** del mod. **F24** che attesti l'avvenuto versamento dell'imposta di Bollo, inerente la domanda di partecipazione pari a € 16,00 **oppure** dichiarazione di assolvimento imposta di bollo come da all.4 . Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dalla sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) D.Lgs. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti.

Per quanto riguarda il modello F24, in riferimento alla compilazione occorre precisare che:

- Sez. Dati Anagrafici, al punto 4, deve essere inserita la ragione sociale di chi effettua il versamento;
- Sez. Dati Anagrafici, al punto 5, devono essere riportati dati quali Ragione sociale: Comune di Oristano; Comune: Oristano piazza Eleonora n. 44; Provincia: OR; Codice Fiscale: 000 520 909 58;
- Sez. Dati del versamento, al punto 6 "Ufficio/Ente", deve essere riportato il seguente codice TW7;
- Sez. Dati del versamento, al punto 10 "Estremi dell'atto o del documento" deve essere riportato l'anno di riferimento della gara e nella parte riferita al numero deve essere inserito il CIG relativo alla gara a cui il concorrente partecipa;

- Sez. Dati del versamento, al punto 11 “Codice tributo” deve essere riportato il codice 456T;
- Sez. Dati del versamento, al punto 12 “Descrizione” deve essere riportato la dicitura Imposta di bollo;
- Sez. Dati del versamento, al punto 13 “Importo” deve essere indicato il valore in cifre e in lettere di € 16,00 (€ sedici/00);

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – D.G.U.E.

Il concorrente compila e firma il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche messo a disposizione nella documentazione di gara allegati, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

La parte è stata compilata dalla Stazione appaltante.

Parte II – Informazioni sull’operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia, che non possiedono l’attestazione di qualificazione, deve essere prodotta, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti di ordine speciale.

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della Sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che de-

vono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "Black list":

6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, conv in L. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste all'art. 9 del presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 80, comma 7, del Codice l'operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore ai 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definitiva per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al presente disciplinare;

Parte V – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE e DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Dichiarazioni Integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art.80 comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di manodopera e condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta il **Patto di integrità** di cui alla Delibera G.M. n. 21 del 05.02.2018 allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della L. 190/2012). L'espressa accettazione del "Patto di integrità" è condizione di

ammissione alla procedura di gara. Si segnala che, come da determinazione ANAC n. 12/2015, costituisce clausola risolutiva del contratto a favore della Stazione appaltante l'inosservanza delle clausole contenute in tali documenti.

6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento vigente adottato dalla Stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;
7. dichiara di obbligarsi al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, pena la nullità assoluta del contratto.
8. dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di privacy, che il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara e che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità inerenti alla procedura in questione e per le conseguenti incombenze contrattuali e rende controfirmata l'Informativa/Consenso al trattamento dei suddetti dati.

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "Black list":

9. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in Legge 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

10. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
11. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice;
12. **autorizza** qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure non autorizza**, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, let. a), del Codice;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

- 13.** Indica ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, let. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di..... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 13, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- **PASSoe** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- **Cauzione provvisoria** di cui all'art. 7 del presente disciplinare, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva e la dichiarazione del fideiussore che attesti il potere di impegnare il garante.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice: originale o copia conforme della certificazione che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

- **ricevuta di pagamento** del contributo a favore dell'ANAC.

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui all'art. 5

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e Statuto del Consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite ai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o Consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- Dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. A quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. **L'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;**
 - c. Le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

ART. 12 OFFERTA TECNICA

Le imprese concorrenti, secondo le modalità indicate nell'Allegato "Istruzioni di gara", devono, **a pena di esclusione dalla gara**, produrre e allegare a sistema nella busta tecnica della RdO l'offerta tecnica, che contiene il progetto tecnico del servizio.

Il progetto tecnico, necessario ai fini dell'attribuzione dei punteggi indicati nel presente disciplinare di gara, riguardanti le caratteristiche del servizio, dovrà essere idoneo ed accurato composto da contenuti esaustivi

relativamente a ciascun elemento oggetto di valutazione (meglio indicati nella tabella di cui al successivo articolo 16.

Il progetto tecnico dovrà essere scritto in carattere Calibri 12, interlinea 1,5, margine superiore, inferiore, sinistro e destro cm 2.5, composto da massimo 16 facciate, formato A4, esclusa copertina, indici, ed eventuali allegati, con dettagliata **definizione degli aspetti richiesti nel Capitolato**, al fine di dimostrare la capacità progettuale ed organizzativa. L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice, e dovrà essere redatta in modo correlato e corrispondente agli elementi di valutazione specificati all'art. 16. La proposta migliorativa oggetto di punteggio dovrà essere riportata in una scheda riepilogativa (in aggiunta alle 16 facciate), in cui viene indicata la sintesi di quanto proposto.

L'operatore economico indica, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto (documentazione/schema aggiuntivo alle 16 facciate del progetto tecnico).

I punteggi relativi all'offerta tecnica, saranno attribuiti a giudizio inappellabile della Commissione giudicatrice. Qualora l'offerta tecnica non raggiunga il punteggio minimo di 50 non si procederà alla valutazione dell'offerta economica ed il concorrente sarà escluso dalla gara in quanto il progetto presentato sarà ritenuto insufficiente.

Le imprese concorrenti devono dichiarare, quale tra le informazioni fornite, relative al progetto tecnico, costituiscono segreti tecnici coperti da riservatezza (art. 53 del D.Lgs n° 50/2016). La consistenza di ciò non deve essere solo dichiarata ma essere sussistente, pertanto l'impresa concorrente deve conseguentemente allegare idonea documentazione che argomenta le ragioni per le quali parti dell'offerta sono da secretare.

La Stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate nella domanda.

Art. 13 OFFERTA ECONOMICA

Le imprese concorrenti, secondo le modalità indicate nell'Allegato "Istruzioni di gara" di SardegnaCAT, devono inserire a sistema, nella Busta economica della RdO, il ribasso percentuale unico e incondizionato sull'importo unitario posto a base di gara.

L'offerta economica, contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

a) il ribasso percentuale unico e incondizionato sull'importo posto a base di gara;

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

c) **la stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

L'offerta deve intendersi formulata dal concorrente in base a calcoli di propria convenienza e rischio. L'offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento. Ai fini dell'attribuzione e del calcolo dei punteggi, eventuali valori non interi saranno approssimati fino alla seconda cifra decimale. In caso di associazione l'offerta economica deve essere firmata da tutti i componenti del raggruppamento. L'offerta economica, a pena di esclusione, andrà sottoscritta digitalmente.

ART. 14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, ed in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, **sono sanabili**, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, **può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;**
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, **sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;**
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) **sono sanabili.**

Ai fini della sanatoria la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'**esclusione del concorrente dalla procedura**.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 15 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui all'art. 9 "Comunicazioni", al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento

della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Si precisa, inoltre, che la stazione appaltante trasmetterà all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici tutte le dichiarazioni di avalimento presentate per la gara in oggetto.

ART. 16 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO

L'appalto sarà aggiudicato con la procedura prevista dall'art. 36 del D.Lgs. n° 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. n° 50/2016, tenuto conto degli elementi di valutazione e parametri successivamente elencati, con la ripartizione del punteggio massimo di 100 punti attribuito in base ai seguenti elementi:

- **punti 80** su 100 per l'offerta tecnica, ossia per la qualità del progetto gestionale;
- **punti 20** su 100 per il corrispettivo economico offerto.

A. VALUTAZIONE PROPOSTA TECNICA: MASSIMO PUNTI 80

Il progetto tecnico proposto dall'operatore economico con gli allegati curricula degli operatori e le eventuali certificazioni di qualità, dovrà rispettare gli standard minimi previsti nel capitolato.

Le proposte tecnico-organizzative devono essere ben definite, avendo cura di specificare gli obiettivi, le azioni, gli strumenti, le modalità operative, i tempi di realizzazione; devono essere realizzabili autonomamente dalla ditta e sono da ritenersi vincolanti ed impegnative per la Ditta aggiudicataria.

La valutazione delle singole sezioni del progetto tecnico (e quindi dei seguenti parametri), avverrà in base al grado di completezza, chiarezza espositiva, capacità di sintesi, concretezza, adeguatezza, affidabilità, coerenza interna del progetto e con le previsioni di capitolato, ad eccezione di criteri di calcolo meramente matematici eventualmente previsti nel disciplinare.

L'attribuzione dei punteggi ai suddetti singoli elementi dell'offerta tecnica avverrà secondo il **criterio qualitativo** applicando il calcolo matematico fino al raggiungimento del punteggio massimo.

Al fine di rendere omogenea l'attribuzione dei punteggi agli elementi da valutare, la Commissione procede ad assegnare per ogni elemento, di cui alla tabella sotto riportata, un giudizio tra quelli indicati, al quale corrisponde un coefficiente.

Il punteggio di ogni elemento scaturisce dal prodotto tra il punteggio massimo attribuibile a ogni elemento moltiplicato per il coefficiente relativo al giudizio assegnato.

Successivamente la Commissione procede alla riparametrazione dei coefficienti dei criteri sulla base delle indicazioni contenute nella Determinazione AVCP n. 7 del 24/11/2011. In tutti i casi, la Ditta deve proporre un **progetto tecnico gestionale** analitico che preveda una programmazione, per l'intera durata dell'appalto, in aderenza con le indicazioni contenute nel capitolato.

Il Progetto va redatto tenendo conto dei criteri di valutazione – nella sequenza indicata - di cui allo schema del presente articolo. **I progetti redatti in modalità differenti rispetto all'analisi dei punti di seguito indicati per la valutazione, non saranno esaminati dalla commissione.**

Il progetto complessivo deve essere sufficientemente analitico, esposto in maniera tale da sviluppare gli elementi richiesti, oggetto di valutazione; a tal proposito si chiede di evitare esposizioni prolisse, che rendano il progetto di difficile lettura.

Le eventuali proposte innovative/migliorative, inserite nel progetto del servizio non devono modificare le modalità di effettuazione previste dal capitolato d'appalto, ma integrarlo senza alcun onere aggiuntivo per il Comune; l'impegno eventualmente assunto è vincolante per il concorrente, anche ai fini di un eventuale inadempimento.

<u>PARAMETRO</u>	<u>OGGETTO DI VALUTAZIONE</u>	<u>PUNTEGGIO MAX</u>	<u>PUNTI MAX</u>
<u>A.1</u> <u>Proposte</u> <u>innovative e/o</u> <u>integrative circa le</u> <u>modalità di</u> <u>espletamento del</u> <u>Servizio rispetto a</u> <u>quelle previste nel</u> <u>capitolato che non</u> <u>comportino in</u> <u>nessun caso costi</u>	<u>Singola proposta integrativa e/o</u> <u>innovativa. Devono essere esplicitati</u> <u>dettagliatamente gli obiettivi, le azioni,</u> <u>gli strumenti, i tempi di realizzazione, le</u> <u>metodologie utilizzate concrete e</u> <u>realizzabili prive di oneri aggiuntivi a</u> <u>carico dell'Ente.</u>	20	20

<u>PARAMETRO</u>	<u>OGGETTO DIVALUTAZIONE</u>	<u>PUNTEGGIO MAX</u>	<u>PUNTI MAX</u>
<p>A.2</p> <p>Rispondenza del progetto alle caratteristiche dell'utenza, in relazione alla qualità del Servizio da erogare. Tale rispondenza sarà verificata attraverso le seguenti cinque azioni:</p>	<p><u>A.2.1</u></p> <p>Conoscenza del contesto territoriale di Oristano con riferimento a bisogni e risorse presenti</p>	35	5
	<p><u>A.2.2</u></p> <p>Modalità di programmazione tecnico-organizzativa degli interventi.</p> <p>Varietà delle attività proposte, metodologie e strategie adottate per favorire il coinvolgimento dei destinatari del servizio.</p>		12
	<p><u>A.2.3.</u></p> <p>Descrizione dell'assetto organizzativo complessivo e degli strumenti e/o supporti che si intendono utilizzare per l'esecuzione degli interventi e delle prestazioni, Modalità di documentazione delle attività.</p>		7
	<p><u>A.2.4</u></p> <p>Attivazione di sistemi di verifica dei servizi erogati: identificazione di indicatori e strumenti di valutazione rispetto al raggiungimento degli obiettivi da perseguire, di efficacia, efficienza e grado di soddisfazione degli utenti (customer satisfaction).</p> <p><u>Metodologia di valutazione per la verifica ed il monitoraggio periodici degli interventi attivati, dell'andamento complessivo del servizio e dei singoli interventi rispetto agli obiettivi prestabiliti.</u></p> <p><u>Circolazione e diffusione informazioni, impostazione dei rapporti con l'utenza e tempi di attuazione; capacità di coinvolgimento delle agenzie formali e informali presenti nel territorio.</u></p> <p><u>Circolazione e diffusione delle informazioni, impostazione dei rapporti con l'utenza e i tempi di attuazione; capacità di coinvolgimento delle agenzie formali e informali presenti sul territorio.</u></p>		6
	<p><u>A.2.5</u></p> <p>Modalità per favorire l'attività di supervisione e monitoraggio da parte della Stazione appaltante.</p>		5

A.3 Qualità organizzativa	A.3.1 Modalità di ottimizzazione e sinergia delle risorse professionali nella gestione quotidiana del servizio. Strategie per garantire la continuità dei servizi in caso di assenza degli operatori.	25	15
	A.3.2 Piano annuale dettagliato di formazione/aggiornamento degli operatori, affidata ad un soggetto esterno (minimo 20 ore annuali).		10

Le proposte innovative e migliorative non dovranno modificare le modalità di effettuazione del Servizio previste nel Capitolato, ma soltanto integrarlo, valorizzarlo e proporre soluzioni diversificate prevedendone nella proposta tecnica gli obiettivi, le soluzioni organizzative e gestionali.

Il punteggio attribuito alle proposte innovative e migliorative si intende vincolante per la Ditta. L'attribuzione dei punteggi ai singoli elementi dell'offerta tecnica secondo il **criterio qualitativo** avverrà applicando la seguente formula:

$$\text{Punti} = P_{\max} * M_c$$

dove:

P_{\max} = punteggio massimo attribuibile all'elemento di valutazione considerato;

M_c = media coefficienti (variabili da 0 a 1) attribuiti dai commissari ai singoli elementi di valutazione, mediante autonomo giudizio discrezionale facendo riferimento alla seguente scala tassonomica:

GIUDIZIO		GRADUAZIONE COEFFICIENTE
Inaccettabile	Nessuna rispondenza: quando all'interno della proposta progettuale non si rinvenga alcun elemento premiante da realizzare per la gestione del servizio, la descrizione delle modalità individuate e la descrizione delle attività non risponde in alcun modo, assenza di dettagli ed articolazioni operative.	0
Insufficiente	Insufficiente rispondenza: quando all'interno della proposta progettuale non si rinvengano sufficienti elementi premianti sopra individuati da realizzare per la gestione del servizio, la descrizione delle modalità individuate e la descrizione delle attività non risponda pienamente, molto carente di dettagli ed articolazioni operative.	0,01-0,2
Sufficiente	Sufficiente rispondenza: quando all'interno della proposta progettuale si rinvengano gli elementi premianti sopra individuati da realizzare per la gestione del servizio, la descrizione delle modalità individuate e la	0,21-0,40

	descrizione delle attività in modo complessivamente sufficiente sebbene non rispondenti pienamente, carenti di dettagli ed articolazioni operative.	
Discreto	Discreta rispondenza: quando all'interno della proposta progettuale si rinvergono gli elementi premianti sopra individuati da realizzare per la gestione del servizio, la descrizione delle modalità individuate e la descrizione delle attività in modo complessivamente discreto sebbene carente di dettagli e articolazioni operative	0,41-0,60
Buono	Media rispondenza: quando all'interno della proposta progettuale si rinvergono la maggior parte gli elementi premianti sopra individuati da realizzare per la gestione del servizio, la descrizione delle modalità individuate e la descrizione delle attività.	0,61-0,80
Eccellente	Piena rispondenza: quando all'interno della proposta progettuale si rinvergono in modo chiaro, coerente, ben articolato, concretamente attuabile e completo tutti gli elementi premianti sopra individuati da realizzare per la gestione del servizio, la descrizione delle modalità individuate e la descrizione delle attività.	0,81-1

Il punteggio complessivo di ciascun concorrente sarà pari alla sommatoria dei punteggi assegnati alle diverse voci di valutazione qualitativa e quantitativa.

Ai fini dei calcoli i valori non interi saranno considerati fino alla terza cifra decimale, approssimata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Infine, per garantire il mantenimento del rapporto qualità/prezzo previsti (80/20), si procederà ad effettuare la c.d. **riparametrazione** dei punteggi di valutazione tecnica. Con l'effetto che, nella circostanza che nessun concorrente abbia raggiunto il punteggio massimo previsto (80), alla migliore offerta tecnica saranno attribuiti 80 punti e alle altre dei punteggi proporzionali (mediante proporzione lineare).

B. VALUTAZIONE PROPOSTA ECONOMICA : MASSIMO PUNTI 20

Le offerte economiche dovranno indicare la percentuale di ribasso proposta.

L'attribuzione dei punteggi alle offerte economiche avverrà applicando la seguente formula, prevista dalle linee guida n. 2 del Codice degli appalti D.Lgs. 50/2016 approvate con delibera dell'ANAC n. 1005 del 21 settembre 2016:

$$\text{Punti} = 20 * (R_o / R_{\max})$$

dove:

20 = Punteggio massimo attribuibile all'offerta economica.

R_o = Ribasso offerta considerata.

R_{max} = Ribasso massimo offerto.

Ai fini dei calcoli per l'attribuzione dei punteggi i valori non interi saranno approssimati fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Il punteggio complessivo finale, assegnato a ciascun concorrente, sarà dato dalla somma del punteggio ottenuto nella valutazione tecnica (valore parametrato) con quello della valutazione economica.

Il servizio sarà aggiudicato a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore dato dalla somma dei singoli elementi dell'offerta considerata. In caso di parità di punteggio complessivo finale, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente la cui offerta tecnica avrà conseguito il punteggio maggiore, nel caso di ulteriore parità l'aggiudicazione sarà disposta tramite sorteggio.

Il Committente si riserva di aggiudicare l'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida purché ritenuta rispondente alle caratteristiche del servizio richiesto e congrua nei valori economici offerti.

Il Committente si riserva in ogni caso la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12 D.Lgs. 50/2016).

ART. 17 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice (la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara), e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiederà per iscritto (al concorrente la cui offerta sia esaminata) di presentare, anch'esso per iscritto, spiegazioni e/o giustificazioni relativamente a quanto rilevato, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dal concorrente e, laddove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 18 COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE

La Commissione tecnica sarà nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà composta dal presidente e da n. 2 componenti esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche e all'attribuzione dei relativi punteggi con il criterio stabilito dall'art. 4 del presente disciplinare. La Stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente" la composizione della Commissione giudicatrice ed i Curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del Codice.

ART. 19 SVOLGIMENTO DELLA GARA

La prima seduta pubblica si terrà il giorno 27/12/2022 alle ore 11.00, presso l'ufficio del Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza, al primo piano del Palazzo Comunale, in Via Ciudadella de Menorca, n. 19, Oristano.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti esclusivamente mediante pubblicazione di avviso sul sito Internet comunale e sulla piattaforma SardegnaCAT almeno un giorno prima della data fissata.

E' onere delle ditte concorrenti verificare la presenza di eventuali comunicazioni.

Nel giorno e nell'ora indicati, il soggetto deputato all'espletamento della gara (Seggio/Rup/Commissione) procederà alla verifica della completezza e correttezza della documentazione amministrativa, ed in particolare procederà:

- a) a verificare le offerte inserite a sistema entro i termini indicati
- b) ad aprire la busta Amministrativa (Busta di qualifica) contenente la documentazione amministrativa.
- c) a verificare la correttezza e la completezza formale e sostanziale della documentazione e delle dichiarazioni presentate, attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 14 se necessaria;
- d) a verificare che i consorziati per conto dei quali i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (Consorzi cooperative e artigiani e Consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il Consorzio e il consorziato;
- e) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o Consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o Consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara;
- f) a determinare le ammissioni e le esclusioni alla procedura di gara.

La fase pubblica sarà quindi dichiarata chiusa.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La Stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

L'offerta tecnica sarà successivamente esaminata dalla Commissione Tecnica di cui all'art. 18, appositamente nominata, che procederà a valutarla e ad attribuire il punteggio agli elementi di valutazione, con le modalità indicate nel presente disciplinare e a stilare la relativa graduatoria.

L'apertura delle buste contenenti le offerte economiche sarà effettuata in seduta pubblica nell'ora e nel giorno che saranno resi pubblici con apposito avviso inserito sul sito internet della Stazione appaltante e sulla piattaforma SardegnaCAT.

La Commissione prima dell'apertura delle offerte economiche, darà lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e successivamente procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche; alle offerte risultate complete ed espresse in modo regolare sarà quindi assegnato il punteggio relativo all'elemento di valutazione di cui al presente disciplinare. La somma dei punteggi dei singoli elementi di valutazione, determinerà il punteggio complessivo attribuito a ciascun concorrente.

Le offerte il cui punteggio della valutazione tecnica e della valutazione economica risultassero, entrambi, pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punteggi massimi previsti, saranno sottoposte, ai sensi dell'art. 97 comma 3 D.Lgs. 50/2016, a procedimento di verifica di congruità. Tale sub procedimento si svolgerà secondo i criteri e le modalità previste dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 "Offerte anormalmente basse" nonché come da art. 16 del Presente Disciplinare.

Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6, art. 97 del Codice, la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.

A conclusione del sub procedimento di verifica delle anomalie delle offerte, si procederà alla formazione della graduatoria definitiva dei punteggi riportati dai singoli concorrenti e a formulare la proposta di aggiudicazione al RUP in favore del concorrente la cui offerta avrà riportato il maggior punteggio, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Nel caso di offerte a pari punteggio il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà riportato il maggior punteggio nella valutazione tecnica; in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/24. La procedura di aggiudicazione della RdO si svolge attraverso il percorso obbligato previsto dalla piattaforma telematica SardegnaCAT. A seguito della predisposizione automatica della classifica si procederà alla proposta di aggiudicazione e la stessa diventerà efficace solo a seguito del buon esito della verifica dei requisiti. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La presente gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida sempre che la stessa risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure della normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011. Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia) dalla consultazione della Banca dati, la Stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informazione antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo nei casi previsti dal comma 10 del medesimo articolo. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto nonché i costi di pubblicità legale. All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione o il RUP, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

ART. 20 STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

L'esecuzione del contratto può avere inizio a seguito dell'efficacia dello stesso, salvo che, in casi di urgenza, la **Stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata**, nei modi e alle condizioni previste all'articolo 32, comma 8, del Codice.

Nel contratto sarà dato atto che il prestatore di servizi ha dichiarato di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel capitolato posto a base di gara e di accettarne tutte le condizioni e clausole contenute. Ogni onere fiscale resterà a carico del soggetto aggiudicatario, comprese le spese di registrazione, diritti di segreteria, marche da bollo, con la sola eccezione dell'I.V.A.

Per tutte le formalità non specificate nel presente disciplinare e per tutte le modalità dell'appalto si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.

ART. 21 DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

Il contratto non è cedibile e non sono ammesse forme, neppure parziali, di subappalto. La violazione del divieto di cui al presente articolo comporterà la risoluzione del contratto, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati, la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria per violazione dell'art. 21 della Legge n. 646/82 e ss.mm. e ii.

ART. 22 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il soggetto selezionato, per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. Il soggetto selezionato si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010.

ART. 23 RISPETTO DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY

Il Prestatore di Servizi è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di privacy, indicando specificatamente il Responsabile del trattamento dei dati.

Il Prestatore di Servizi deve impegnarsi a mantenere la riservatezza, nel rispetto delle disposizioni di legge, sui dati personali degli eventuali utenti messi a disposizione dalla Stazione appaltante ovvero raccolti direttamente, per la migliore organizzazione dei servizi, su autorizzazione della stazione appaltante e secondo le modalità di legge. È fatto espresso divieto di utilizzare i dati al di là delle finalità e per i servizi oggetto del presente appalto. Ad avvenuta stipulazione del contratto, a cura del titolare del trattamento dei dati, il responsabile della privacy dell'aggiudicatario viene nominato responsabile in *outsourcing* della *privacy* per i dati trasmessi dalla stazione appaltante. Allo scadere del contratto il Prestatore di servizi affidatario del servizio dovrà garantire la distruzione dei dati relativi agli eventuali utenti.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di dati personali", così come novellato dall'art. 13 e ss. del Reg. UE 2016/679, i dati personali forniti dai candidati sono registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura negoziata.

ART. 24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI

L'appaltatore nell'esecuzione del servizio ha l'obbligo di seguire le disposizioni di legge e i regolamenti che riguardano il servizio stesso. Ove non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni del capitolato è tenuto al pagamento di una pena pecuniaria che varia a seconda della gravità dell'infrazione da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00, con moltiplicazione delle sanzioni per il numero delle volte che viene contestato.

L'Amministrazione Comunale, previa contestazione all'appaltatore aggiudicatario, applica sanzioni nei casi in cui non vi sia rispondenza del servizio a quanto richiesto nel capitolato. Le penalità applicate sono le seguenti:

- € 200,00 nel caso in cui gli operatori non espletino come richiesto il servizio di cui trattasi per conto e in nome dell'appaltatore.
- € 1.000,00 nel caso in cui non rispettino il segreto d'ufficio su tutte le questioni concernenti le prestazioni loro affidate nei rapporti con l'Ente appaltatore;
- € 300,00 nel caso in cui gli operatori, che espletano il servizio, non mantengano, durante il servizio un comportamento corretto, e nel caso in cui lo stesso sia pregiudizievole per gli utenti e per l'Ente affidatario;
- € 500,00 nel caso di inadempienza, interruzione del servizio, non concordato con i referenti comunali, mancata effettuazione del servizio senza giustificato motivo;
- € 1.000,00 per ognuna delle proposte innovative, presentate dall'Appaltatore aggiudicatario nel progetto e non eseguite all'interno del servizio.

Per l'incameramento delle penali l'Amministrazione può rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti dell'appaltatore o sul deposito cauzionale che deve, in tal caso, essere reintegrato entro tre giorni dalla richiesta dell'Amministrazione.

È facoltà della Stazione appaltante recedere in qualsiasi momento dal contratto, in tutto o in parte, in caso di gravi e/o reiterate inadempienze da parte del soggetto aggiudicatario tali da compromettere il funzionamento del servizio stesso, di non ottemperanza del soggetto medesimo al complesso degli impegni assunti, di verificata e perdurante inadeguatezza degli operatori impegnati con riferimento alle indicazioni organizzative impartite dal committente in conformità al Capitolato.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto alla società entro e non oltre sette giorni dall'accertamento dell'inadempimento; la società dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non possano essere accolte ad insindacabile giudizio del Comune, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa

non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate alla società le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto alla società a qualsiasi titolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La società prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude in nessun caso il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la società dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

È causa di risoluzione del contratto:

- la mancanza degli adempimenti assicurativi relativi al personale e la mancata e/o ritardata corresponsione dei corrispettivi, per le prestazioni rese dal personale.
- reiterate e documentate insufficienze, inadempienze degli impegni contrattuali e mancata esecuzione degli stessi secondo le regole di normale correttezza e buona fede, anche sotto il profilo amministrativo, contabile e previdenziale;
- utilizzo improprio e scorretto di ogni notizia o dato relativo al servizio e ai suoi utenti;
- complessiva negligenza e/o incompetenza degli operatori nell'espletamento delle rispettive funzioni;
- l'inosservanza reiterata degli obblighi per i quali sono previste le penali elencate nel presente articolo.

L'aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione, che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale nuovo contratto e per tutte le altre circostanze che dovessero verificarsi, per fatto dell'appaltatore, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.

ART. 25 CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione del contratto, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario – Foro unico competente è quello di Tribunale di Oristano.

ART. 26 NORME DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I concorrenti dovranno dichiarare:

- Di avere preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, nonché del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Oristano, approvato con Deliberazione G.C. n. 6 del 21/01/2021, consultabile sul sito istituzionale www.comune.oristano.it Amministrazione Trasparente – disposizioni generali, e di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi in essi contenuti da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo costituisce causa di risoluzione/decadenza della concessione;

- Di avere preso visione del Piano di prevenzione della corruzione approvato con Deliberazione G.C. n. 37 del 15/03/2021 (si informa che il suddetto piano, il quale i partecipanti alla procedura devono dichiarare di conoscere ed essere edotti sulle conseguenze delle violazioni alle disposizioni contenute, è consultabile sul sito istituzionale www.comune.oristano.it – Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali);
- Di impegnarsi a rispettare il Patto di integrità approvato dal Comune di Oristano con Deliberazione G.C. n. 86 del 04.05.2016 che si allega al presente per farne parte integrante e sostanziale. La mancata osservanza di quanto espressamente previsto nel citato Patto di Integrità costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 27 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Francesca Garau.